

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

**che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania**

[notificata con il numero C(2011) 7165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/674/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Nell'elenco è compresa la rinotracheite bovina infettiva, che costituisce la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1).
- (2) L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che il proprio territorio o parte di esso sia indenne da una delle malattie elencate nell'allegato E, parte II, della direttiva medesima, presenti la documentazione giustificativa adeguata alla Commissione. Tale articolo contempla anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio all'interno dell'Unione.
- (4) La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri<sup>(2)</sup> approva i programmi destinati alla lotta e all'eradicazione del BHV1 presentati dagli Stati membri di cui

all'allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

- (5) L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni dal BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari in conformità all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (6) Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione delle regioni amministrative corrispondenti ai Regierungsbezirke di Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello stato federato della Baviera, sono comprese nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Queste quattro regioni amministrative dello stato federato della Baviera sono considerate indenni dal BHV1 e figurano quindi nell'elenco di cui all'allegato II di tale decisione.
- (7) La Germania ha ora chiesto che le rimanenti regioni amministrative dello stato federato della Baviera, ossia le regioni amministrative corrispondenti ai Regierungsbezirke di Oberbayern, Niederbayern e Schwaben, siano considerate indenni dal BHV1 e che le garanzie complementari vengano quindi estese a tali regioni amministrative a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (8) Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata da tale Stato membro, queste tre regioni amministrative indenni dal BHV1 non devono più essere comprese nell'elenco I della decisione 2004/558/CE, bensì nel suo allegato II e ad esse va estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

(1) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

Stati membri	Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	Tutte le regioni, tranne lo stato federato della Baviera
Italia	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento

*ALLEGATO II*

Stati membri	Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	Stato federato della Baviera
Italia	Provincia di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni»